

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

N° _____



Assicurato: _____
 Destinazione viaggio: _____
 Importo del viaggio: _____
 Prenotazione: ___/___/___; Partenza: ___/___/___; Ritorno: ___/___/___;
 Polizza collettiva n° G00031922 (Ed.1/AMI.02)
 Contraente: 4 WINDS SRL

I testi del presente documento rappresentano un estratto delle Condizioni di Assicurazione della polizza collettiva sottoscritta dal Contraente in nome e per conto degli Assicurati, beneficiari delle garanzie e delle prestazioni assicurative. Tale contratto soggiace alla disciplina dell'art. 1891 c.c., con la conseguenza che eventuali inadempienze contrattuali del Contraente potranno essere opposte dalla Compagnia anche all'Assicurato.

Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione è disponibile per la consultazione presso il Contraente.

POLIZZA EMessa IN COLLABORAZIONE CON L'INTERMEDIARIO:



AMI ASSISTANCE S.R.L
 Via Paracelso n°24 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tabella delle GARANZIE e MASSIMALI
 (Operanti, in base alla destinazione del viaggio, se contrassegnate dalla "X")

GARANZIE OPERANTI:	MASSIMALI PER ASSICURATO:		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
X Assistenza	Standard		
X Spese Mediche	€ 600,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
X Bagaglio	€ 300,00	€ 800,00	€ 800,00
X Annullamento viaggio	Importo del viaggio		
X Ripetizione viaggio	Importo del viaggio		

GARANZIA: "ASSISTENZA"

La presente garanzia include le seguenti prestazioni:

1 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

1.1 - SPESE TELEFONICHE

La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale operativa di Assistenza fino all'ammontare di € 100,00 per persona e periodo assicurativo.

2 - INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL'ESTERO (garanzia valida all'estero)

In caso di necessità determinata da infortunio o malattia, la Società ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali indispensabili alla sua salute e non reperibili localmente, provvedendo ad inviarli nel più breve tempo possibile, nei limiti ammessi dalla legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato. Il costo di tali medicinali resta a carico dell'Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali.

3 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO (garanzia valida all'estero)

Qualora lo si ritenga necessario a causa dello stato di salute dell'Assicurato, la Società segnala il nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

4 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA

Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Società tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l'Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.

5 - TRASPORTO DELL'ASSICURATO AL CENTRO MEDICO

La Società organizza il trasporto dell'Assicurato alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata a prestare le cure necessarie tenendo a proprio carico le spese fino all'importo di € 5.000,00 per persona e periodo assicurativo. A seconda della gravità e delle circostanze, il trasporto dell'Assicurato è effettuato, in accordo con il Servizio Medico della Centrale Operativa di Assistenza, in treno, in vettura di 1° classe, con posto a sedere, in cuccetta o in vagone letto, oppure in ambulanza o con veicolo sanitario leggero, su volo regolare di linea con posto a sedere o in barella, oppure con aereo sanitario privato limitatamente agli spostamenti locali.

6 - RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO

Il Servizio Medico della Centrale Operativa di Assistenza, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, né organizzerà - previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia - il trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.

A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.

Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Per i viaggi all'estero, il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell'Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d'oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica eventualmente barellato. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

7 - RIENTRO DELLA SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Società organizza a sue spese il trasporto della salma fino alla residenza dell'Assicurato.

8 - SPESE FUNERARIE

La Società si fa carico delle spese di prima conservazione, delle spese amministrative e delle spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi, fino all'ammontare di € 3.000,00 per persona.

Le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari.

9 - SPESE DI VIAGGIO DI UN FAMILIARE DELL'ASSICURATO

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e la Società prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino all'importo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per persona e periodo assicurativo.

La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

10 - ASSISTENZA AI MINORI

Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa di Assistenza mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli alla residenza.

La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

11 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

La Centrale Operativa di Assistenza provvederà per l'Assicurato, i familiari o il compagno di viaggio, anch'essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e la Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino all'importo di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per persona.

12 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE

Qualora lo stato di salute dell'Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti, la Centrale Operativa organizzerà, e la Società - previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia - prenderà in carico, il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).

La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.

13 - SPESE DI PROSECUZIONE DEL VIAGGIO DELL'ASSICURATO E DEI SUOI ACCOMPAGNATORI

Nel caso in cui l'Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia ma il suo stato di salute, secondo il parere dell'équipe medica della Centrale Operativa, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, la Società si fa carico, entro i limiti del costo del rientro alla residenza, delle spese di trasporto dell'Assicurato vittima dell'Infortunio o della malattia, dei familiari con lui viaggianti o di un compagno di viaggio, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. In tutti i casi spetta alla Centrale Operativa la decisione in merito alla scelta dei mezzi di trasporto.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014



14 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO

In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà, e la Società prenderà in carico, il rientro (Aereo classe turistica o Treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio.

La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

15 - RIENTRO ANTICIPATO

La Centrale Operativa di Assistenza organizzerà e l'Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all'abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo.

Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

16 - INTERPRETE TELEFONICO A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO (Garanzia valida all'estero)

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero ospedaliero, si trovi in difficoltà nel comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa organizza un servizio di interprete telefonico per facilitare i contatti fra l'Assicurato ed i medici curanti. La Società terrà a carico i relativi costi fino all'importo di € 1.000,00 per persona e periodo assicurativo.

17 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO (Garanzia valida all'estero)

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d'arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell'acquisto del viaggio, la Società anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00, la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato.

Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all'Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all'Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.

18 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ PER EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.

19 - TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

Su espressa richiesta dell'Assicurato, la Società, tramite la Centrale Operativa, trasmette 24 ore su 24 al destinatario i messaggi di carattere urgente e strettamente personale.

20 - SPESE DI RICERCA, SOCCORSO E SALVATAGGIO

La Società si fa carico o effettua il rimborso, fino all'ammontare di € 1.500,00, delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'Assicurato o ad un infortunio da questi subito.

Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l'Assicurato e fatturate all'Assicurato.

21. Servizio "APP DOC 24"

a) Descrizione del servizio

L'Assicurato, può scaricare l'"APP DOC 24" (disponibile su Apple Store e Google Play) accedendo, attraverso autenticazione, ai servizi di assistenza medica come descritti di seguito.

b) Durata del servizio

I servizi di assistenza medica presenti nell'"APP DOC 24" decorrono dalla data di prenotazione del viaggio acquistato e terminano alla data programmata di rientro del viaggio.

c) Come accedere ai servizi dell'APP "DOC 24"

Qualora l'Assicurato desideri attivare i servizi presenti nell'"APP DOC 24", dopo averla scaricata dall'Apple Store o da Google Play, dovrà accedere al sito www.doc24.it ed effettuare la registrazione al termine della quale riceverà un'email contenente username e password di accesso.

d) Prestazioni previste nell' "APP DOC 24"

L'APP "DOC 24" mette a disposizione dell'Assicurato le seguenti prestazioni:

• Misurazione parametri medici

Qualora l'Assicurato effettui delle misurazioni di uno o più parametri vitali (Pressione arteriosa; Ossigenazione del sangue; Frequenza cardiaca; Glicemia; Peso) potrà, utilizzando l'APP, inserire manualmente i dati rilevati dai device medici in uso (l'inserimento sarà automatico se gli stessi device sono integrati dall'APP). Per prendere visione dei device compatibili con DOC 24, accedere al sito www.doc24.it.

In presenza di una connessione Internet con banda sufficiente, tali rilevazioni verranno in maniera automatica trasferite alla Centrale Operativa Medica dove saranno a disposizione dei medici presenti H24 e, attraverso la piattaforma di telemedicina, verranno registrate nella cartella medica personalizzata dell'Assicurato disponibile via web ed eventualmente consultabile anche dal suo medico di famiglia.

• Servizio Alert parametri medici

Al momento dell'attivazione del servizio, salvo diversa indicazione medica, il sistema determina automaticamente, sulla base degli standard medici, il limite minimo e massimo delle diverse misurazioni.

Una volta ricevuta la misurazione dalla Centrale Operativa, qualora la stessa ecceda i limiti stabiliti, il sistema attiverà un "Alert" a seguito del quale il Servizio Medico si metterà in contatto con l'Assicurato tramite il mezzo più idoneo (telefono cellulare / telefono abitazione ecc.) per concordare gli interventi più appropriati.

• Consulti medici in video conferenza

Attraverso la sezione Assistenza presente nell' "APP DOC 24", in caso di necessità, se presente una connessione Internet a banda sufficiente al funzionamento del servizio di videoconferenza, l'Assicurato potrà effettuare una videochiamata 24 ore su 24 alla Centrale Operativa la quale organizzerà l'accesso a sessioni di videoconferenza di consulto medico on-line come precisate di seguito:

Consulti generici con il Servizio Medico della Centrale Operativa e/o specialistici (cardiologo, pediatra) attraverso una prima valutazione del Servizio medico di Centrale Operativa.

La prestazione viene erogata 24 ore su 24 dal Servizio Medico della Centrale Operativa ed è fornita gratuitamente per un **massimo di 1 volta** durante il periodo di viaggio (eventuali consulti derivanti dal Servizio Alert sono esclusi dal numero di altre prestazioni previste per la garanzia Assistenza).

In assenza di una connessione Internet adeguata al funzionamento del servizio di videoconferenza, l'Assicurato potrà alternativamente accedere alle sessioni di consulto medico sopra specificate via telefono, attraverso il numero:

+39 039 65546013

• Servizio Medical Passport

Tutte le misurazioni registrate nell' "APP DOC 24", in presenza di una connessione a banda sufficiente, vengono automaticamente trasferite in Medical Passport, il

servizio di cartella medica online che permette di archiviare tutti i dati sulla propria salute, di tradurli automaticamente nelle lingue più conosciute, di allegare immagini di diagnostica di precedenti esami specialistici (radiografie, tac, elettrocardiogrammi ecc) e di accedervi sempre e dovunque, attraverso il web.

Attraverso Medical Passport, l'Assicurato ha possibilità di accedere alla rete di strutture sanitarie e medici specialisti in Italia convenzionati e beneficiare, ove previste, di condizioni tariffarie agevolate per visite o esami. Per effettuare la ricerca, l'Assicurato può utilizzare l'apposita funzione all'interno del suo Medical Passport alla sezione "Convenzioni". Per usufruire delle agevolazioni, l'Assicurato dovrà qualificarsi come cliente ICC S.r.l. all'atto del pagamento della prestazione.

L'Assicurato può accedere a Medical Passport inserendo le stesse username e password personali rilasciate per l'accesso all' "APP DOC 24" nel sito www.medical-passport.it.

Il servizio Medical Passport ha la stessa durata dei servizi inclusi nell' "APP DOC 24".

e) Costo della prestazione

La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative all'organizzazione e alla gestione dei servizi presenti e disponibili nell' "APP DOC 24".

f) Esonero di responsabilità

L'Assicurato dichiara fin d'ora di esonerare la Società da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato funzionamento – totale e/o parziale – dell'"APP DOC 24" a causa di mancata e/o parziale copertura del servizio Internet, attraverso il quale l'"APP DOC 24" funziona in modo adeguato.

L'Assicurato prende atto che, in caso di divergenza tra il dato rilevato dallo strumento di misurazione e quello pubblicato sul tablet/smartphone, è da ritenere valido quello rilevato dallo strumento di misurazione e che in ogni caso il servizio non può in alcun modo sostituirsi all'esame obiettivo del medico curante.

GARANZIA: "SPESE MEDICHE"

PRESTAZIONE OPERANTE PRIMA DELLA PARTENZA:

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio o a malattia improvvisa avvenuti successivamente alla prenotazione del viaggio, debba sostenere prima della partenza delle spese mediche per la diagnosi e la cura, la Società gli riconoscerà il rimborso fino ad un massimale di € 600,00 in caso di Infortunio ed € 500,00 in caso di malattia improvvisa.

Le spese di cui sopra:

- saranno rimborsate al netto della **franchigia assoluta di € 50,00**, che rimane a carico dell'Assicurato e previo invio dei giustificativi in originale;

- **non saranno dovute** laddove l'infortunio o la malattia siano tali da pregiudicare la partecipazione al viaggio prenotato e l'Assicurato benefici della garanzia Annullamento del viaggio.

PRESTAZIONE OPERANTE DURANTE IL VIAGGIO:

La Società rimborsa, entro il limite del massimale per Assicurato indicato, per destinazione del viaggio, nella tabella delle "GARANZIE E MASSIMALI" in corrispondenza della presente garanzia, le spese mediche di emergenza (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di ambulanza) sostenute dall'Assicurato per malattia improvvisa o infortunio durante il viaggio.

Per ogni sinistro verrà applicata una **franchigia assoluta di € 50,00** che rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di mancato contatto e autorizzazione della Centrale Operativa, **per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00** verrà applicato uno **scoperto pari al 25%** dell'importo da rimborsare con un **minimo di € 50,00**.

La garanzia prevede anche:

• **il rimborso delle spese sostenute in viaggio per cure dentistiche urgenti e non procrastinabili** al rientro presso la residenza dell'Assicurato: **entro l'importo di € 300,00** per persona e periodo assicurativo. Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
 Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
 Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
 Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
 indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
 Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184). Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014



autorizzazioni richiesti nel Paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione;

• le spese mediche sostenute dall'Assicurato al rientro in Italia a seguito di infortunio occorso in viaggio all'estero: fino ad un massimo di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro. In caso di malattia non saranno rimborsate le spese sostenute dall'Assicurato dopo la data di termine del viaggio o successivamente al rientro al domicilio.

La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'Assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.

All'occorrenza e su espressa richiesta dell'Assicurato, la Società può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in valuta locale entro i limiti di cui sopra, a condizione che il centro medico in questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi.

Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l'Assicurato non fosse in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.

GARANZIA: "BAGAGLIO"

La garanzia opera, a seconda della destinazione del viaggio, nel limite del massimale per Assicurato e periodo assicurativo indicato nella tabella delle "GARANZIE E MASSIMALI", in corrispondenza della garanzia "Bagaglio", per:

a) Bagaglio ed effetti personali

la Società rimborsa (o sostituisce a sua discrezione) i beni dell'Assicurato in caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna o danneggiamento da parte del Vettore del bagaglio personale che l'Assicurato porta con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati. La garanzia opera con i seguenti sotto-limiti:

✓ limite per singolo oggetto: € 150,00

✓ limite cumulativo per "oggetti di valore" (quali apparecchiature fotocineottiche/audio/video ed elettriche di qualunque tipo, compresi CD, DVD, audio e videocassette, telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi) di proprietà dell'assicurato: **50% del massimale assicurato**. Per tali oggetti la copertura non opera se inseriti nel bagaglio consegnato a Società di trasporto.

I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Il rimborso dei beni sarà determinato avendo in considerazione il logorio e la perdita di valore.

b) Passaporto e documenti di viaggio

La polizza prevede il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto, della carta di identità, dei biglietti di viaggio, degli ski-pass, delle carte verdi e dei biglietti d'ingresso prepagati dell'Assicurato, nei limiti dell'importo di **€ 150,00** per i motivi di cui al precedente punto a).

c) Ritardo nella riconsegna del bagaglio

In caso di ritardo nella riconsegna del Bagaglio, esclusivamente per il viaggio di andata, superiore a 12 ore, viene riconosciuto un rimborso per le spese sostenute dall'assicurato per l'acquisto di effetti personali di prima necessità. Il rimborso verrà riconosciuto solo in presenza degli scontrini di acquisto in originale e dietro presentazione della denuncia in originale inoltrata al Vettore responsabile del ritardo.

d) furto di oggetti lasciati a bordo di veicoli: gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan e a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riportati nel bagagliaio chiuso a chiave e non visibili dall'esterno, e se il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito e a pagamento. L'indennizzo massimo per persona è, in tal caso, pari ad **€ 150,00**.

GARANZIA: "ANNULLAMENTO VIAGGIO"

La garanzia opera entro il costo del viaggio (nel limite del massimale per Assicurato e periodo assicurativo indicato nella tabella delle "GARANZIE E MASSIMALI", in corrispondenza della garanzia "Annullamento viaggio) e prevede il rimborso della penale di recesso addebitata dall'organizzatore del viaggio o dal Vettore (ad esclusione delle quote di iscrizione e le spese di apertura/gestione pratica) che l'Assicurato sia obbligato a corrispondere (e che non siano recuperate in altro modo) qualora sia costretto ad annullare il viaggio a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi, imprevedibili e documentati di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone il cui stato di salute è all'origine della rinuncia:

1. Decesso, Malattia o Infortunio:

- dell'Assicurato;
- di un suo Familiare;
- del Compagno di viaggio;
- del Socio/Contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore,

2. Patologie della gravidanza purché la stessa sia stata accertata successivamente all'iscrizione al viaggio (tranne quanto specificatamente escluso in merito alla presente garanzia alle Esclusioni specifiche);

3. danni materiali all'abitazione, allo studio od all'Impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;

4. impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali verificatesi nella località di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità;

5. guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall'assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;

6. citazione in Tribunale quale testimone o giurato, o convocazione a Giudice Popolare dell'Assicurato, notificate all'Assicurato successivamente alla prenotazione;

7. furto dei documenti necessari all'espatrio, se viene dimostrata l'impossibilità al loro rifacimento prima della partenza;

8. impossibilità di usufruire delle ferie pianificate prima dell'iscrizione al viaggio a seguito di licenziamento o nuova assunzione (a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l'Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il verificarsi di tali eventi) oppure revoca delle ferie a seguito di malattia grave o infortunio del diretto superiore dell'assicurato;

9. impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;

10. impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data:

- della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

- di partecipazione ad un concorso pubblico;

11. impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell'Assicurato stesso, si verificano lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato e di proprietà dell'assicurato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall'animale stesso. A parziale deroga delle "Esclusioni generali operanti per tutte le garanzie" (lettera "a") si intendono comprese in garanzia gli annullamenti derivanti da malattie preesistenti.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Società rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati e iscritti nel medesimo viaggio.

Condizioni speciali

1. Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla presente Garanzia, la polizza prevede il rimborso della penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, **la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato.**

2. Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento, per i suoi familiari oppure per un solo compagno di viaggio.

3. **Il rimborso verrà effettuato applicando le seguenti limitazioni:**

a) in caso di annullo dovuto ad un evento non conseguente a infortunio o malattia dell'Assicurato: sull'importo da indennizzare verrà applicato uno **scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia che segue:**

Da 0 e fino a 10 giorni dalla partenza: franchigia € 200,00
Oltre 10 e fino a 30 giorni dalla partenza: franchigia € 180,00
Oltre 30 giorni dalla partenza: franchigia € 150,00

b) in caso di annullamento conseguente a infortunio o malattia dell'Assicurato: sull'importo da indennizzare dell'assicurato coinvolto da tale evento verrà applicata esclusivamente la **franchigia come da tabella precedente;**

c) in caso di decesso dell'assicurato: sull'importo da indennizzare per tale Assicurato non verrà applicata alcuna franchigia.

GARANZIA: "RIPETIZIONE VIAGGIO"

La Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purché assicurati, una somma in denaro, pari al valore in pro-rata del soggiorno non usufruito e comunque non superiore al limite per evento indicato nella tabella delle "GARANZIE E MASSIMALI", in corrispondenza della garanzia "Ripetizione viaggio, per poter ripetere il viaggio, a causa di uno dei seguenti eventi:

1. Utilizzo di una delle seguenti prestazioni di Assistenza erogate dalla Centrale Operativa che determini il rientro alla residenza del (o degli) Assicurato/i: "Rientro sanitario", "Rientro della salma" e "Rientro Anticipato";
2. Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'Assicurato;
3. Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell'Assicurato.

L'importo, conteggiato come sopra indicato:

- verrà messo a disposizione dell'Assicurato **esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente;**
 - non sarà cedibile, né rimborsabile e dovrà essere utilizzato necessariamente **entro non oltre 12 mesi** dalla data di rientro.

ESCLUSIONI

Esclusioni Generali (operanti per tutte le garanzie):

Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da:

- a. qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della data di adesione alla polizza. Si intendono comprese in garanzia le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche che si siano manifestate successivamente all'iscrizione del viaggio e/o all'adesione alla polizza;
- b. un viaggio intrapreso:

- contro il parere medico e/o, in ogni caso, con patologie in fase acuta
- allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- se l'Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l'esito di esami o accertamenti clinici;
- se l'Assicurato ha ricevuto una prognosi terminale;
- c. patologie della gravidanza oltre le 24 settimane, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- d. patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
- e. espianto e/o trapianto di organi;

f. uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, abuso di alcool e assunzione anche occasionale di droghe;
g. stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo o scioperi;
h. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore;
i. perdita, spesa o passività derivante da:
(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
(ii) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
j. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;
k. un sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
l. attività di lavoro manuale;
m. viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale;
n. qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
o. sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;
p. coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l'Assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o biologiche. Inoltre questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente;
q. suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
r. le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
s. eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è in corso un'altra polizza a copertura della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività. In questi casi la società sarà tenuta al pagamento della sua sola quota.
t. atti di temerarietà in genere;
u. dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
v. svolgimento di attività che implicano l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
w. terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali.

Esclusioni specifiche delle Garanzie Assistenza e Spese mediche

Ad integrazione delle "Esclusioni Generali" sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- l'organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste, salvo per quanto diversamente previsto al capitolo "Obblighi in caso di sinistro";
- le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia;
- in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;

d. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente: si intendono comprese in garanzia le recidive imprevedibili di patologie preesistenti insorte dopo l'inizio del viaggio
e. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
f. malattie nervose mentali, psichiatriche, psicologiche e psicosomatiche;
g. le spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (ad es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio;
h. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro alla residenza;
i. le cure infermieristiche, termali, dimagranti, riabilitative o fisioterapiche e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi e apparecchi terapeutici di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura;
j. le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura;
k. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;
l. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;
m. le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla sterilità e/o impotenza
n. le spese mediche sostenute successivamente al rientro alla residenza dell'Assicurato;
o. le spese per contraccettivi;
p. le spese mediche e dentarie di routine;
q. le spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla Centrale Operativa di Assistenza).
Tutte le prestazioni di assistenza non sono altresì dovute:
r. nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero:
i) si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato;
ii) l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospende immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato.
Non danno diritto alla prestazione "Rientro sanitario dell'Assicurato" le affezioni o lesioni che possono essere trattate sul posto.

Esclusioni specifiche della Garanzia Bagaglio

Ad integrazione delle "Esclusioni Generali" sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
- beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.);
- beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valigie, borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- il furto o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali;

f. il furto o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
g. il logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;
h. il furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
i. la ritardata consegna o trattamento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengono legalmente;
j. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
k. i beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
l. furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
m. i danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
n. il furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore;
o. i danni derivanti da incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
p. l'insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici

Esclusioni specifiche della Garanzia Annullamento viaggio

Ad integrazione delle "Esclusioni Generali" sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa le richieste di rimborso:

- per annullamento del viaggio dovuti ad ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
- derivanti dalla decisione dell'Assicurato di non voler più viaggiare;
- relative ad eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l'Assicurato non ha informato l'organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il viaggio;
- per rinuncia al viaggio causata dallo stato di gravidanza e per rinunce causate da patologie intervenute oltre la 24 ma settimana di gestazione;
- per rinuncia al viaggio causata da patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata precedentemente alla prenotazione del viaggio ed all'emissione del Certificato Assicurativo;
- per rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
- per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati;
- eventi tellurici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, naturali, epidemie, o dal pericolo che tali eventi si manifestino.

Esclusioni specifiche della Garanzia Ripetizione viaggio

Per le presente garanzia valgono, ad integrazione delle "Esclusioni Generali" quanto specificatamente escluso dalla garanzia Annullamento viaggio.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Compagnia non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento coperto da questa polizza. **Le comunicazioni tardive possono pregiudicare il diritto al risarcimento.**

La Compagnia ha affidato l'incarico, con apposito mandato, alla Società **International Care Company s.r.l.**, (in seguito definito "Outsourcer") che agisce anche tramite la propria Centrale Operativa, per la gestione, per suo conto, di tutti i sinistri relativi le garanzie di polizza operanti, pertanto:



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 014



Occorre sempre fornire alla Società tramite l'Outsource, gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro. Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.

La mancata produzione dei documenti richiesti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

La Società provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

DENUNCIA DEI SINISTRI:

Via mail all'indirizzo: denunciaonline@fdholding.it
Via telefono al numero: **039 655 466 17** (attivo 24 ore su 24)

RECAPITI PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA/ DOCUMENTAZIONE (successiva alla denuncia dei sinistri)

Via posta: **International Care Company s.r.l. (Ufficio Sinistri)**
Via Paracelso 24 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Via mail all'indirizzo: denunciaonline@fdholding.it

DENUNCE DI SINISTRI BAGAGLIO

L'Assicurato deve:

❖ in caso di furto/rapina/scippo:

-Inoltare denuncia alle Competenti Autorità di Polizia entro 24 ore dalla constatazione dell'evento;

-se i beni oggetto del sinistro erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore) inoltrare immediato reclamo scritto al terzo responsabile, e chiedere ad esso il risarcimento del danno;

❖ in caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore:

- alla constatazione del danno, informare immediatamente la Compagnia Aerea o la competente società di trasporti, facendosi rilasciare una copia autentica del modulo di denuncia di danni relativo all'evento denunciato (Property Irregularity Report per le Compagnie Aeree o documento equivalente per altro tipo di Vettore);

-richiedere il risarcimento alla Compagnia aerea o alla Società di trasporti per iscritto, allegando l'originale della denuncia;

-nel caso il bagaglio venga considerato definitivamente smarrito, conservare la dichiarazione finale di smarrimento emessa dalla Compagnia Aerea con indicazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento.

In ogni caso dovrà denunciare il sinistro alla Compagnia, tramite l'Outsourcer da questa incaricata della gestione dei sinistri, **entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio**, allegando anche la denuncia di furto (in originale, a meno che lo stesso non sia stato trasmesso al vettore responsabile, e in questo caso sarà sufficiente una copia) e fornire la ragionevole prova (es. scontrini o ricevute di acquisto) del possesso dei beni sottratti.

DENUNCE DI SINISTRI "ANNULLAMENTO VIAGGIO"

L'Assicurato, o chi per esso è obbligato, **entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell'evento** (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), a fare **immediata denuncia alla Compagnia** (vedasi mail o telefono indicati nella "DENUNCIA DEI SINISTRI").

L'Assicurato è altresì obbligato tempestivamente a comunicare l'annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

La Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

In particolare, nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per sua malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la **Compagnia si riserva il diritto di inviare, con il consenso dell'Assicurato, il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio**. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia come indicata alla Tabella della garanzia Annullamento viaggio.

Qualora l'Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario e/o di effettuare la visita al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo email o telefonicamente), **lo scoperto a carico suo e di tutti i compagni di viaggio che dovessero di conseguenza annullare il viaggio sarà del 20%**, tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.

Successivamente a tale deduzione, verrà in ogni caso applicata la franchigia prevista alla Tabella della garanzia Annullamento viaggio.

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato e curato prima o anche dopo il sinistro stesso o quelli che siano stati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

Al fine di accelerare i tempi di liquidazione, l'assicurato dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- in caso di malattia o infortunio: certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero: copia della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto: copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili;

Inoltre: l'estratto conto di conferma prenotazione al viaggio; la fattura relativa alla penale addebitata; il programma e regolamento del viaggio; le ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio; i documenti di viaggio; il contratto di prenotazione del viaggio.

• per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana: la Società si riserva la facoltà di richiedere copia del certificato di residenza.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo: conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo; ricevuta di pagamento del biglietto; dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata; biglietto aereo; rimborso effettuato dalla Compagnia Aerea per le tasse aeroportuali (Refund Notice).

DENUNCE DI SINISTRI "RIPETIZIONE VIAGGIO"

In caso di sinistro, l'Assicurato che intende fruire della garanzia dovrà farne richiesta alla Compagnia (vedasi mail o telefono indicati nella "DENUNCIA DEI SINISTRI") **entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio**.

Successivamente, **entro 60 giorni** dalla data di interruzione del viaggio avvenuto ai sensi di polizza, sarà obbligato ad inviare una richiesta scritta indicando, oltre al nominativo e i suoi recapiti (indirizzo e numero telefonico) anche il numero di Polizza e numero del progressivo indicato nel proprio Certificato Assicurativo; la causa dell'interruzione del viaggio; il programma del viaggio; la data del rientro; il certificato di pagamento del viaggio.

Dovrà inoltre fornire il nominativo ed il numero del progressivo indicato nei rispettivi certificati assicurativi di tutti gli Assicurati, con lui viaggianti, qualora avessero, anche questi ultimi, **rinunciato** di conseguenza al proseguimento della fruizione del viaggio ai sensi di polizza.

RICHIESTE DI "ASSISTENZA" E "RIMBORSO SPESE MEDICHE"

In caso di necessità (richieste di assistenza o di rientro anticipato o di necessità di sostenere spese mediche di emergenza per malattia improvvisa o infortunio in viaggio o prima della partenza), **l'Assicurato dovrà contattare immediatamente la Centrale Operativa**, in funzione 24 ore su 24, indicando il motivo della chiamata, il nominativo dell'Assicurato che ha necessità di assistenza, i riferimenti della polizza indicati nel frontespizio del presente certificato assicurativo (numero polizza collettiva e denominazione Contraente) ed i recapiti (telefonici e/o indirizzo) ove è reperibile l'Assicurato malato o infortunato, **ai seguenti recapiti telefonici:**

(dall'Italia): **800 230 661**
(dall'Estero) **+39 039 655 466 17**

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie su indicate **verranno rimborsate solo se preventivamente approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza**, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto in tempo utile con la Centrale Operativa di Assistenza, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza. Tali spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa verranno rimborsate comunque entro la misura strettamente necessaria, a condizione che venga presentata idonea certificazione medica rilasciata in loco e i documenti di spesa, in originale. **In mancanza di preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa verrà in ogni caso applicato uno scoperto pari al 25% dell'importo da risarcire (con un minimo di € 50,00).**

Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese mediche attraverso i documenti di spesa in originale.

Le richieste di rimborso dovranno pervenire alla Compagnia (vedasi mail o telefono indicati nella "DENUNCIA DEI SINISTRI") **entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio**. Al fine di accelerare i tempi di liquidazione, alla denuncia di sinistro dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell'infortunio subito;
- Copia completa della cartella clinica in caso di ricovero;
- Prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- Prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.